



Proposta	n. PDEL-2026-31 del 02/03/2026
Deliberazione del Direttore Generale	n. DEL-2026-31 del 04/03/2026
Oggetto	Direzione Generale. Approvazione schema di Convenzione con Ispra e le Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente per la realizzazione di attività di monitoraggio, studio e ricerca in materia di inquinamento da sostanze polifluoroalchiliche e perfluoroalchiliche (PFAS).
Dirigente proponente	Direzione Generale - Ferrecchi Paolo
Responsabile del procedimento	De Munari Eriberto

Questo giorno *04/03/2026* il Direttore Generale, Ing. Ferrecchi Paolo, delibera quanto segue.

VISTI:

- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante “Norme in materia ambientale”;
- la Legge 28 giugno 2016, n. 132, che istituisce il Sistema Nazionale a rete per la Protezione Ambientale (SNPA), di cui fanno parte l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) e le Agenzie per la protezione dell’ambiente delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano;
- la Legge Regionale n. 44 del 19/04/1995, che istituisce l’Agenzia Regionale per la Prevenzione e l’Ambiente dell’Emilia-Romagna (Arpa), quale ente strumentale della Regione Emilia-Romagna preposto all’esercizio delle funzioni tecniche per la prevenzione collettiva e per i controlli ambientali, nonché all’erogazione di prestazioni analitiche di rilievo sia ambientale che sanitario;
- la Legge n. 56 del 7 aprile 2014 recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;
- la Legge Regionale n. 13 del 30 luglio 2015 recante “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” ai sensi della quale l’Agenzia Regionale per la Prevenzione e l’Ambiente (Arpa) dell’Emilia-Romagna istituita con L.R. 44/1995 è ridenominata Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia dell’Emilia-Romagna (Arpae);
- l’articolo 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” che disciplina gli accordi tra Pubbliche Amministrazioni, prevedendo che esse possono concludere tra loro accordi per regolare lo svolgimento in collaborazione di attività d’interesse comune;

VISTI inoltre:

- l’Accordo di collaborazione sottoscritto in data 24/12/2025 tra Ispra e MASE - Direzione Generale Uso Sostenibile del Suolo e delle Acque (DG USSA) - per assicurare le attività di monitoraggio, studio e ricerca in materia di inquinamento da sostanze polifluoroalchiliche e perfluoroalchiliche (PFAS);
- il Programma Operativo di dettaglio (POD) dell’Accordo tra Ispra e MASE di cui sopra;

PREMESSO:

- che ai sensi dell’art. 3, comma 1, della suddetta Legge n. 132/2016, il Sistema Nazionale

svolge funzioni di monitoraggio, controllo, ricerca, supporto tecnico e attività istruttoria in materia ambientale;

- che l'Ispra svolge le funzioni di indirizzo e di coordinamento tecnico del Sistema nazionale ai sensi dell'art. 6 della Legge 28 giugno 2016, n 132, al fine di rendere omogenee, sotto il profilo tecnico, le attività del Sistema Nazionale;
- che le Agenzie per la protezione dell'ambiente, ai sensi delle rispettive leggi regionali istitutive, operano per la tutela, il controllo, il recupero dell'ambiente e per la prevenzione e promozione della salute collettiva, perseguendo l'obiettivo dell'utilizzo integrato e coordinato delle risorse, al fine di conseguire la massima efficacia nell'individuazione e nella rimozione dei fattori di rischio per l'uomo e per l'ambiente;

RILEVATO:

- la necessità di instaurare un rapporto di collaborazione per la realizzazione congiunta di attività di monitoraggio, studio e ricerca in materia di inquinamento da sostanze polifluoroalchiliche e perfluoroalchiliche (PFAS) al fine di dare attuazione alle attività previste dal suddetto Accordo di collaborazione stipulato tra Ispra e MASE;

CONSIDERATO:

- che nel rispetto dei criteri e dei presupposti fissati dalla normativa vigente, Ispra e le Agenzie ambientali facenti parte del sistema a rete SNPA hanno predisposto uno schema di Convenzione, allegato sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, per procedere alla definizione di procedure, modalità e condizioni attraverso le quali Ispra e le Agenzie regionali e provinciali assicurano lo svolgimento delle attività di monitoraggio, studio e ricerca in materia di inquinamento da sostanze polifluoroalchiliche e perfluoroalchiliche (PFAS);

DATO ATTO:

- che le modalità della collaborazione di cui sopra ed i compiti delle parti sono definiti negli artt. 3 e 4 dello schema di Convenzione sub A);
- che le parti si impegnano nello svolgimento delle loro attività, a definire, garantire e mantenere modalità operative uniformi ed omogenee e a garantire la più ampia condivisione delle modalità di coordinamento per individuare indirizzi comuni;
- che le Agenzie Ambientali si impegnano, nello svolgimento delle loro attività, a definire e mantenere modalità operative omogenee, nonché a concordare e realizzare le necessarie iniziative per garantire la più ampia condivisione del coordinamento;

- che la Convenzione di cui trattasi entra in vigore dalla data della sottoscrizione e terminerà al conseguimento delle attività previste e comunque non oltre il 31/12/2027;
- che per lo svolgimento delle attività oggetto della Convenzione è previsto a carico di Ispra il rimborso delle spese sostenute dalle Agenzie secondo quanto riportato nel POD del sopra richiamato Accordo tra Ispra e MASE;

SPECIFICATO:

- che il responsabile della Convenzione per Arpae Emilia-Romagna è il Dott. Eriberto de' Munari, Direttore Tecnico dell'Agenzia;
- che per le singole matrici ambientali i referenti di Arpae Emilia-Romagna sono:
 - Marco Marcaccio per la matrice acque;
 - Rosalia Costantino per la matrice suolo;
 - Marco Prete per l'attività di laboratorio;
 - Dimitri Bacco per la matrice aria;

RITENUTO:

- che le attività previste siano conformi alle finalità istituzionali dell'Agenzia;
- pertanto opportuno approvare lo schema di Convenzione con Ispra e le Agenzie regionali e provinciali facenti parte del sistema a rete SNPA per la protezione ambientale, allegata sub A) al presente atto quale parte sostanziale, per la realizzazione di attività di monitoraggio, studio e ricerca in materia di inquinamento da sostanze polifluoroalchiliche e perfluoroalchiliche (PFAS);

SU PROPOSTA:

- del Direttore Generale, Ing. Paolo Ferrecchi, il quale ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa del presente atto;

DATO ATTO:

- del parere di regolarità contabile espresso dal Servizio Amministrazione, Bilancio e Controllo Economico;
- del parere favorevole del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Lia Manaresi, e del Direttore Tecnico, Dott. Eriberto de' Munari, espressi ai sensi della L.R. n. 44/95;
- che il responsabile del procedimento, ai sensi della L. n. 241/90, è lo stesso Dott. Eriberto de' Munari, Direttore Tecnico dell'Agenzia;

DELIBERA

1. di approvare lo schema di Convenzione con Ispra e le Agenzie regionali e provinciali facenti parte del sistema a rete SNPA per la protezione ambientale per la realizzazione di attività di monitoraggio, studio e ricerca in materia di inquinamento da sostanze polifluoroalchiliche e perfluoroalchiliche (PFAS), allegato sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. che le modalità della collaborazione di cui sopra ed i compiti delle parti sono definiti negli artt. 3 e 4 dello schema di Convenzione sub A);
3. che la Convenzione di cui trattasi entra in vigore dalla data della sottoscrizione e terminerà al conseguimento delle attività previste e comunque non oltre il 31/12/2027;
4. che per lo svolgimento delle attività oggetto della Convenzione è previsto a carico di Ispra il rimborso delle spese sostenute dalle Agenzie secondo quanto riportato nel POD dell'Accordo di collaborazione sottoscritto in data 24/12/2025 tra Ispra e MASE - Direzione Generale Uso Sostenibile del Suolo e delle Acque (DG USSA) - per assicurare le attività di monitoraggio, studio e ricerca in materia di inquinamento da sostanze polifluoroalchiliche e perfluoroalchiliche (PFAS);
5. che il responsabile della Convenzione per Arpae Emilia-Romagna è il Dott. Eriberto de' Munari, Direttore Tecnico dell'Agenzia;
6. che per le singole matrici ambientali i referenti di Arpae Emilia-Romagna sono:
 - Marco Marcaccio per la matrice acque;
 - Rosalia Costantino per la matrice suolo;
 - Marco Prete per l'attività di laboratorio;
 - Dimitri Bacco per la matrice aria.

PARERE: FAVOREVOLE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Firmato digitalmente

Dott.ssa Manaresi Lia

PARERE: FAVOREVOLE

IL DIRETTORE TECNICO

Firmato digitalmente

Dott. de' Munari Eriberto

IL DIRETTORE GENERALE

Firmato digitalmente

Ing. Ferrecchi Paolo

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹,
come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

CONVENZIONE

TRA

L'ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE, di seguito denominato ISPRA, con sede e domicilio fiscale in Roma, Via Vitaliano Brancati n. 48, Codice Fiscale e Partita IVA n. 10125211002, agli effetti del presente atto rappresentato dal Direttore Generale dott.ssa Maria Siclari, protocollo.ispra@ispra.legalmail.it;

E

L'AGENZIA REGIONALE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE ABRUZZO, di seguito denominata "ARTA Abruzzo", con sede e domicilio fiscale in Pescara CAP 65100, Viale G. Marconi, 178, Codice Fiscale 91059790682 e Partita I.V.A. n. 01599980685, legalmente rappresentata dal Direttore generale avv. Maurizio Dionisio sede.centrale@pec.artaabruzzo.it;

L'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA BASILICATA, di seguito denominata "ARPAB", con sede e domicilio fiscale in Potenza CAP 85100, Via Della Fisica 18 C/D, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01318260765, legalmente rappresentata dal Direttore generale dott. Donato Ramunno, protocollo@pec.arpab.it;

L'AGENZIA PROVINCIALE PER L'AMBIENTE E LA TUTELA DEL CLIMA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, di seguito denominata "APPA Bolzano", con sede e domicilio fiscale in Bolzano CAP 39100, Via Amba Alagi n.5, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 00390090215, legalmente rappresentata dal Direttore di Ripartizione dott. Flavio Ruffini, umwelt.ambiente@pec.prov.bz.it;

L'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA CALABRIA, di seguito denominata "ARPACAL", con sede e domicilio in Catanzaro Lido, CAP 88100 Via Lungomare snc, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 02352560797, legalmente rappresentata dal Direttore generale dott. Michelangelo Iannone, direzionegenerale@pec.arpacal.it;

L'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE CAMPANIA, di seguito denominata "ARPAC" con sede legale in Napoli CAP 80143, via Vicinale S. Maria del Pianto – Centro Polifunzionale, Torre 1 – Codice fiscale e P.IVA n. 07407530638, legalmente rappresentata dal Direttore generale avv. Luigi Stefano Sorvino, direzionegenerale.arpac@pec.arpacampania.it;

L'AGENZIA REGIONALE PREVENZIONE, AMBIENTE ED ENERGIA DELL'EMILIA-ROMAGNA di seguito denominata "ARPAE", con sede e domicilio fiscale in Bologna CAP 40139, Via Po 5, Codice Fiscale e Partita I.V.A 04290860370, legalmente rappresentata/o dal Direttore generale ing. Paolo Ferrecchi, dirgen@cert.arpa.emr.it;

L'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA di seguito denominata "ARPA FVG", con sede e domicilio fiscale in Palmanova (UD) CAP 33057, Via Cairoli, n. 14, Codice Fiscale e Partita IVA 02096520305, legalmente rappresentata dal Direttore Generale dott.ssa Anna Lutman, arpa@certregione.fvg.it;

L'AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO, di seguito denominata "ARPA Lazio" con sede legale in Rieti CAP 02100, Via Giuseppe Garibaldi n. 114, Cod. Fisc. 97172140580, Partita IVA 00915900575, rappresentata dal Direttore generale dott. Tommaso Aureli, direzione.centrale@arpalazio.legalmailpa.it;

L'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE LIGURE di seguito denominata "ARPAL" con sede e domicilio fiscale in Genova CAP 16149, Via Bombrini 8, Codice Fiscale e Partita I.V.A n. 01305930107 legalmente rappresentata dal Direttore generale dott.ssa Elisabetta Trovatore, arpal@pec.arpal.liguria.it;

L'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA LOMBARDIA di seguito denominata "ARPA Lombardia", con sede e domicilio fiscale in Milano CAP 20124, Via Rosellini, 17 - Codice Fiscale e partita IVA 13015060158, legalmente rappresentata dal Direttore generale dott. Fabio Cambielli, arpa@pec.regione.lombardia.it;

L'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLE MARCHE, di seguito denominata "ARPAM", con sede e domicilio fiscale in Ancona CAP 60131, Via Ruggeri, 5 Codice Fiscale e Partita I.V.A n. 01588450427, legalmente rappresentata dal Direttore generale dott.ssa Rossana Cintoli, arpam@emarche.it;

L'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DEL MOLISE di seguito denominata "ARPA Molise", con sede e domicilio fiscale in Campobasso CAP 86100, Via Petrella n. 1, Codice Fiscale e Partita I.V.A 01479560706, legalmente rappresentata dal Direttore generale Avv. Alberto Manfredi Selvaggi, arpamolise@legalmail.it;

L'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DEL PIEMONTE di seguito denominata "ARPA Piemonte", con sede e domicilio fiscale in Torino CAP 10135 Via Pio VII n. 9, Codice Fiscale e Partita I.V.A 07176380017, legalmente rappresentata dal Direttore generale Ing. Secondo Barbero, protocollo@pec.arpa.piemonte.it;

L'AGENZIA PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA PUGLIA, di seguito denominata "ARPA Puglia", con sede legale in Bari CAP 70126, Corso Trieste 27, Codice Fiscale e Partita IVA n. 05830420724, legalmente rappresentata dal Direttore generale avv. Vito Bruno, dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it;

L'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA, di seguito denominata "ARPAS", con sede e domicilio fiscale in Cagliari CAP 09122, Via Contivecchi n. 7, Codice Fiscale 92137340920 e Partita I.V.A IT03125760920, legalmente rappresentata dal Direttore generale dr.ssa Nicoletta Vannina Ornano, arpas@pec.arpa.sardegna.it

L'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SICILIA, di seguito denominata "ARPA Sicilia", con sede e domicilio fiscale in Palermo CAP 90149, Lungomare Cristoforo Colombo snc, Complesso Roosevelt - località Addaura, Codice Fiscale 97169170822 e Partita I.V.A 05086340824, legalmente rappresentata dal Direttore generale dott. Vincenzo Infantino, arpa@pec.arpa.sicilia.it;

L'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLA TOSCANA di seguito denominata "ARPAT", con sede e domicilio fiscale in Firenze CAP 50144, Via del Ponte alle Mosse 211, Codice Fiscale e Partita I.V.A 04686190481, legalmente rappresentata dal Direttore generale dott. Pietro Rubellini, arp.at.protocollo@postacert.toscana.it;

L'AGENZIA PROVINCIALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DI TRENTO di seguito denominata "APPA Trento", con sede e domicilio fiscale in Trento CAP 38122, Piazza A. Vittoria 5, Codice Fiscale e Partita I.V.A 00337460224, legalmente rappresentata dal Dirigente generale dott. Gabriele Rampanelli, appa@pec.provincia.tn.it;

L'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELL'UMBRIA, di seguito denominata "ARPA Umbria", con sede e domicilio fiscale in Perugia CAP 06132, Via Pievaiola n.207/B-3 San Sisto, Codice Fiscale 94086960542 – P.IVA 02446620540, legalmente rappresentata dal Direttore generale ing. Alfonso Morelli, protocollo@cert.arpa.umbria.it;

L'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA VALLE D'AOSTA, di seguito denominata "ARPA Valle d'Aosta" con sede e domicilio fiscale in Saint-Christophe (AO) Loc. La Maladière CAP 11020, Rue de La Maladière 48, Codice Fiscale e Partita I.V.A 00634260079, legalmente rappresentata dal Direttore generale dott. Igor Rubbo, arpavda@certlegalmail.it;

L'AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE AMBIENTALE DEL VENETO, di seguito denominata "ARPAV" con sede legale in Padova CAP 35121, Via Ospedale Civile 24, codice fiscale 92111430283 partita Iva 03382700288, legalmente rappresentata dal Direttore generale ing. Loris Tomiato, giusta DCRV n. 81 del 21/7/2021 protocollo@pec.arpav.it;

di seguito denominate le Parti;

PREMESSO
CHE:

- l'ISPRA svolge attività conoscitiva, di controllo, monitoraggio e valutazione e le connesse attività di ricerca e sperimentazione; attività di consulenza strategica, di assistenza tecnica e scientifica nonché di informazione, divulgazione, educazione e formazione, anche post-universitaria, in materia ambientale, con riferimento alla tutela delle acque, alla difesa dell'ambiente atmosferico, del suolo, del sottosuolo, della biodiversità marina e terrestre e delle rispettive colture, gestione dei rifiuti;
- con la Legge 28 giugno 2016, n. 132 è stato istituito il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di seguito denominato «Sistema nazionale», del quale fanno parte l'Istituto

Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e le Agenzie per la protezione dell'ambiente delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di assicurare omogeneità ed efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica;

- l'ISPRA svolge le funzioni di indirizzo e di coordinamento tecnico del Sistema nazionale ai sensi dell'art. 6 della Legge 28 giugno 2016, n 132, al fine di rendere omogenee, sotto il profilo tecnico, le attività del Sistema Nazionale;
- le Agenzie per la protezione dell'ambiente, ai sensi delle rispettive leggi regionali istitutive, operano per la tutela, il controllo, il recupero dell'ambiente e per la prevenzione e promozione della salute collettiva, perseguendo l'obiettivo dell'utilizzo integrato e coordinato delle risorse, al fine di conseguire la massima efficacia nell'individuazione e nella rimozione dei fattori di rischio per l'uomo e per l'ambiente;
- ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge n. 132/2016, il Sistema nazionale svolge funzioni di monitoraggio, controllo, ricerca, supporto tecnico e attività istruttoria in materia ambientale;
- l'art. 6, comma 1, lett. d), della medesima legge, annovera tra le funzioni di indirizzo e coordinamento tecnico del Sistema esercitate dall'ISPRA nell'ambito del Consiglio del Sistema Nazionale quelle della promozione e coordinamento della Rete nazionale dei laboratori anche ai fini del miglioramento qualitativo delle prove effettuate e del completamento del processo di accreditamento dei laboratori;
- l'art. 12, comma 1, della Legge n. 132/2016 dispone che “Il Sistema nazionale organizza i propri laboratori che si occupano di analisi ambientali in una rete nazionale di laboratori accreditati per armonizzare i sistemi di conoscenza, di monitoraggio e di controllo delle matrici ambientali, anche al fine di assicurare economie nelle attività di laboratorio che presentino natura di elevata complessità e specializzazione”;
- l'art. 12, comma 3 della medesima norma, stabilisce, infine, che “Il Sistema nazionale, per le proprie attività ordinarie e straordinarie, ricorre in via prioritaria alla rete nazionale dei laboratori interni; in caso di urgente necessità, è ammesso il ricorso a laboratori esterni, con preferenza per i laboratori di enti pubblici, mediante le convenzioni previste dall'art. 3, comma 3”;

- la rete nazionale dei laboratori ha la finalità di realizzare interessi pubblici comuni alle componenti del SNPA, che mettono a reciproca disposizione la competenza e la specializzazione conseguite, al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse economiche, strumentali e umane e di migliorare la capacità del Sistema di rispondere alle istanze provenienti dal territorio rispettivamente presidiato, attuando un'effettiva cooperazione per la realizzazione di un servizio pubblico a beneficio e vantaggio della collettività, anche al fine di assicurare economie nelle attività di laboratorio che presentino natura di elevata complessità e specializzazione.
- con Delibera n. 75/2020 del 30/04/2020 è stato adottato il regolamento del Consiglio SNPA;
- la Legge 30 dicembre 2024, n. 207 reca il “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 305 del 31 dicembre 2024 – Supplemento Ordinario n. 43/L;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 dicembre 2024, reca la “Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 305 del 31 dicembre 2024 – Supplemento Ordinario n. 44;
- in particolare l'art. 1, comma 880, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”, prevede che “*Nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito il Fondo per le attività di monitoraggio, studio e ricerca in materia di inquinamento da sostanze polifluoroalchiliche e perfluoroalchiliche (PFAS) con una dotazione finanziaria di 0,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.*”;
- nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica è stato istituito il capitolo 3070 PG 1 denominato “*Fondo per le attività di monitoraggio, studio e ricerca in materia di inquinamento da sostanze polifluoroalchiliche e perfluoroalchiliche (PFAS)*”, con una dotazione finanziaria di euro 0,5 milioni per l'esercizio finanziario 2025 e 1 milione di euro per gli esercizi finanziari 2026 e 2027;
- il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 234 del 7 agosto 2025

adottato ai sensi dell'art. 1, co. 881, della predetta legge 30 dicembre 2024, n. 207 stabilisce le misure attuative del comma 880 della medesima legge n. 207, anche al fine del rispetto del limite di spesa ivi autorizzato, ammesso alla registrazione dalla Corte dei Conti il 04/09/2025 al n. 2089;

- l'ISPRA ha sottoscritto in data 24/12/2025 con il MASE - Direzione Generale Uso Sostenibile del Suolo e delle Acque (DG USSA), un Accordo di collaborazione ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per assicurare le attività di monitoraggio, studio e ricerca in materia di inquinamento da sostanze polifluoroalchiliche e perfluoroalchiliche (PFAS);
- l'Accordo in parola prevede, nello specifico, che ISPRA garantisca – anche mediante stipula di specifico accordo con le Agenzie provinciali e regionali per la protezione ambientale - lo svolgimento di tutte le attività previste nel Piano Operativo di Dettaglio (POD), nel rispetto ed in coerenza delle tempistiche contenute nell'allegato medesimo;
- al fine di dare attuazione alle attività previste dal suddetto Accordo di collaborazione stipulato tra ISPRA e MASE ed ai sensi del relativo comma 3 dell'art. 3, si rende necessario procedere alla definizione di procedure, modalità e condizioni attraverso le quali ISPRA e le Agenzie regionali e provinciali, assicurano lo svolgimento delle attività di monitoraggio, studio e ricerca in materia di inquinamento da sostanze polifluoroalchiliche e perfluoroalchiliche (PFAS);
- le predette attività rientrano appieno nelle pubbliche finalità affidate dal legislatore alle Parti e le stesse soddisfano pubblici interessi in materia di tutela della salute pubblica e dell'ambiente;
- le Parti nel rispetto dei criteri e dei presupposti fissati dalla normativa vigente e dell'ANAC, intendono, pertanto, realizzare congiuntamente le attività oggetto della presente Convenzione;
- il Consiglio Nazionale del SNPA nella riunione del 27 novembre 2025 ha condiviso in via preliminare i contenuti di una bozza di convenzione sulle attività di monitoraggio, studio e ricerca in materia di inquinamento da sostanze polifluoroalchiliche e perfluoroalchiliche (PFAS) e che l'ISPRA, come previsto nella delibera n. 304/2025 del Consiglio SNPA adottata in pari data, ha successivamente stipulato il previsto accordo con il Ministero, apportando a tale bozza i necessari allineamenti;
- che il testo definitivo della convenzione, come predisposto dagli Uffici dell'ISPRA, è stato

nuovamente diffuso a mezzo posta elettronica tra le componenti del Consiglio SNPA senza ricevere osservazioni;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

(Premesse)

L'Accordo di collaborazione ISPRA-MASE, le premesse ed il Programma Operativo di Dettaglio (POD) dell'Accordo ISPRA-MASE costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente trascritti nel presente articolo.

ART. 2

(Oggetto)

Con la presente Convenzione ISPRA e le Agenzie regionali e provinciali concordano di instaurare un rapporto di collaborazione, nell'ambito delle comuni finalità istituzionali, per la realizzazione congiunta delle attività di monitoraggio, studio e ricerca in materia di inquinamento da sostanze polifluoroalchiliche e perfluoroalchiliche (PFAS). La modalità di collaborazione tra ISPRA e le Agenzie è definita nell'Allegato Tecnico del presente atto, concordato tra le Parti secondo le modalità di cui all'articolo 4.

ART. 3

(Compiti delle Parti)

ISPRA si impegna, in coerenza con quanto previsto nel Programma Operativo di Dettaglio (POD) dell'Accordo di collaborazione ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, stipulato tra ISPRA e MASE e a quanto riportato nell'Allegato tecnico del presente atto, allo svolgimento delle linee di attività di seguito indicate:

- Coordinamento della ricognizione con il Sistema SNPA dei metodi analitici, e di campionamento, disponibili per la determinazione dei PFAS nelle varie matrici ambientali;
- Coordinamento per la raccolta e sistematizzazione dei dati disponibili presso SNPA sulle diverse matrici ambientali;

- Definizione della strategia e del piano di campionamento per il monitoraggio delle diverse matrici sul territorio nazionale, a complemento di quanto già in essere ai sensi delle vigenti normative.
- Selezione di parametri e matrici da monitorare.
- Definizione dei relativi metodi analitici da impiegare per il monitoraggio SNPA.
- Stesura Piano Operativo di Dettaglio SNPA.

Le Agenzie si impegnano, in coerenza con quanto previsto nel suddetto Programma Operativo di Dettaglio (POD) ISPRA-MASE e nell'Allegato Tecnico del presente atto, a realizzare le attività di seguito indicate:

- Ricognizione con il Sistema SNPA dei metodi analitici, e di campionamento, disponibili per la determinazione dei PFAS nelle varie matrici ambientali;
- Raccolta e sistematizzazione dei dati disponibili presso SNPA sulle diverse matrici ambientali;
- Definizione della strategia e del piano di campionamento per il monitoraggio delle diverse matrici sul territorio nazionale, a complemento di quanto già in essere ai sensi delle vigenti normative.
- Selezione di parametri e matrici da monitorare.
- Definizione dei relativi metodi analitici da impiegare per il monitoraggio SNPA.
- Stesura Piano Operativo di Dettaglio SNPA.
- Esecuzione campionamento, analisi ed elaborazione dati.
- Rafforzamento delle competenze analitiche all'interno dei laboratori delle Agenzie.

Le Parti si impegnano altresì, nello svolgimento delle loro attività, a definire, garantire e mantenere modalità operative uniformi ed omogenee, nonché a concordare e realizzare le necessarie iniziative per garantire la più ampia condivisione delle modalità di coordinamento, per individuare indirizzi e protocolli comuni di collaborazione.

ART. 4

(Modalità di esecuzione delle attività)

Le modalità e i termini sulla base dei quali attivare il rapporto di collaborazione di cui al precedente art. 3 sono riportati nell'Allegato Tecnico del presente atto e saranno ulteriormente specificati nel Piano Operativo di Dettaglio SNPA, che, in funzione di quanto riportato nell'Accordo di collaborazione ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, stipulato tra ISPRA e MASE, sarà definito successivamente al termine della prima fase di ricognizione dei metodi analitici e di campionamento.

Al termine della prima fase di ricognizione, entro il 31/03/2026, verranno definite le matrici da investigare ed i parametri da analizzare. A seguire, entro il 30/09/2026, verrà definito il Piano Operativo di Dettaglio SNPA contenente attività, tempistiche, fasi operative e oneri.

Nel Piano Operativo di Dettaglio SNPA saranno indicate in modo puntuale le attività attribuite a ciascun Ente partecipante (ISPRA e singole ARPA/APPA) nonché la corrispondente quota di finanziamento.

Il monitoraggio, da realizzarsi a partire dal 01/10/2026 fino a tutto il 2027, comprenderà un campionamento puntuale delle matrici selezionate, spazialmente distribuito sul territorio nazionale anche alla luce di quanto già in essere ai sensi delle normative vigenti; una fase analitica in cui saranno applicate le metodologie precedentemente selezionate e concordate; una fase di elaborazione delle risultanze analitiche ottenute.

Parallelamente alle suddette attività, sarà garantita, per tutta la durata della Convenzione, la sistematizzazione e la pubblicazione delle informazioni e dei dati derivanti dalle suddette attività (e per tutte le matrici) nel sistema informativo nazionale (SINA-SINTAI), ove già risiedono i dati relativi alle matrici acqua e suolo.

Si prevede, infine, la realizzazione di due eventi divulgativi, con la partecipazione di tutto il sistema Agenziale e di eventuali stakeholder coinvolti nel piano di monitoraggio nazionale; il primo a conclusione delle fasi di ricognizione e di pianificazione del monitoraggio ed il secondo a conclusione della fase operativa di campionamento, analisi ed elaborazione dati.

ART. 5 (Spese)

Per lo svolgimento delle attività oggetto della Convenzione è previsto il versamento delle somme a titolo di rimborso delle spese sostenute (fuori campo IVA, ex art. 4 D.P.R. 633/72).

Le quote di finanziamento attribuite a ciascuna Agenzia saranno riportate nel Piano Operativo di Dettaglio SNPA in coerenza con l'Accordo di collaborazione ISPRA-MASE e la ripartizione approvata dal SNPA.

Di seguito sono riportate le attività previste dal Programma Operativo di Dettaglio (POD) ISPRA-MASE e dall'Allegato Tecnico del presente atto, per la realizzazione delle attività di monitoraggio, studio e ricerca in materia di inquinamento da sostanze polifluoroalchiliche e perfluoroalchiliche (PFAS) di cui al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 234 del 7 agosto 2025:

- 01.SNPA Ricognizione con il Sistema SNPA dei metodi analitici, e di campionamento, disponibili per la determinazione dei PFAS nelle varie matrici ambientali*
- 02.SNPA Selezione di parametri e matrici da investigare nel Piano di monitoraggio SNPA.*
- 03.SNPA Definizione dei relativi metodi analitici da impiegare per il monitoraggio SNPA.*
- 04.SNPA Definizione della strategia e del piano di campionamento per il monitoraggio delle diverse matrici sul territorio nazionale, a complemento di quanto già in essere ai sensi delle vigenti normative.*
- 05.SNPA Stesura Piano Operativo di Dettaglio del SNPA*
- 06.SNPA Diffusione e disseminazione dei risultati e delle attività di ricerca*
- 07.SNPA Rafforzamento della competenza all'interno dei laboratori delle Agenzie.*
- 08.SNPA Pianificazione delle attività contenute nel POD*
- 09.SNPA Esecuzione campionamento, analisi ed elaborazione dati.*
- 10.SNPA Raccolta e sistematizzazione dei dati disponibili presso SNPA sulle diverse matrici ambientali*

Per lo svolgimento delle attività di cui ai punti da 1) a 10) è quantificato un **costo complessivo per le ARPA-APPA di € 1.200.000,00**. Le spese ammissibili che concorrono a determinare l'importo di tale attività sono le seguenti:

- Costo giornaliero per unità di personale stimato sul valore medio di retribuzione per un profilo di Tecnico delle Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente.

- spese per attività di campionamento da determinarsi in funzione del tipo di matrice che sarà selezionata e specificata nel Piano Operativo di Dettaglio.
- spese per analisi ed elaborazione dati da determinarsi in funzione del numero e della tipologia di analisi che sarà selezionata e specificata nel Piano Operativo di Dettaglio.
- spese per missioni da determinarsi in base alle esigenze per il raggiungimento dei target associati alle linee di attività
- costo servizi di supporto operativo, funzionali all'attuazione del Piano Operativo di Dettaglio
- spese per organizzazione di due eventi divulgativi il cui importo sarà determinato sulla base delle offerte economicamente più vantaggiose rispetto al prezzo di mercato.
- spese rate di ammortamento di materiale tecnico durevole, funzionale all'attuazione del Piano Operativo di Dettaglio
- spese per materiali di consumo (direttamente connessi alle attività del Piano Operativo di Dettaglio) determinate sulla base delle esigenze che sopraggiungeranno per il raggiungimento dei target.

Sono considerati ammissibili, per ciascuna delle categorie sopra elencate, i costi come dettagliati nel Piano Operativo di Dettaglio, effettivamente liquidati e rendicontati, secondo il principio della competenza temporale.

I costi effettivamente liquidati relativi ad una delle categorie sopra indicate sono ritenuti ammissibili se:

- a. non finanziati da altre risorse pubbliche, nazionali e/o comunitarie;
- b. necessari allo svolgimento delle attività oggetto della Convenzione e funzionali al raggiungimento degli obiettivi previsti dai POD;
- c. registrati nella contabilità dell'ente e identificabili in maniera chiara e univoca;
- d. corrispondenti a pagamenti effettivamente effettuati e senza alcuna possibilità di recupero;
- e. giustificati per l'intero importo rendicontato da fatture o altri documenti contabili di equivalente valore probatorio, in originale e in regola con la normativa fiscale e contabile.
- f. sostenuti nel rispetto delle norme in tema di contabilità pubblica e di affidamento di servizi e lavori.

ISPRA prevede di versare a ciascuna ARPA/APPA, a titolo di rimborso spese, le somme in coerenza con il dettaglio delle attività riportato nel Piano Operativo di Dettaglio.

ART. 6

(Modalità e termini di pagamento)

Il rimborso da parte di ISPRA è subordinato al preventivo trasferimento dei fondi da parte del MASE.

I pagamenti alle ARPA/APPA potranno essere effettuati esclusivamente successivamente all'effettivo trasferimento delle risorse finanziarie dal MASE a ISPRA e secondo le medesime modalità previste nell'Accordo ISPRA–MASE.

L'ISPRA provvede al rimborso delle somme di cui al precedente art. 5 sulla base di una nota di dettaglio riepilogativa della rendicontazione delle spese sostenute e pagate, predisposta secondo uno specifico format trasmesso da ISPRA, unitamente ad una relazione di dettaglio sullo stato d'avanzamento tecnico delle attività svolte. Le rendicontazioni dei costi sostenuti, nel rispetto delle norme fiscali, ove connesse, dovranno essere corredate da autocertificazione a firma del responsabile dell'Agenzia per il presente Accordo resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 che, espressamente, attesti la coerenza degli stessi con le attività poste in essere in funzione della presente Convenzione.

È facoltà di ISPRA richiedere in ogni momento a ogni singola ARPA/APPA, i giustificativi dei costi indicati nel rendiconto e ogni altro documento o informazione ritenuta utile.

La prima rendicontazione delle spese sostenute, redatta secondo le modalità previste, dovrà essere trasmessa **entro e non oltre il 31 luglio 2026**.

La rendicontazione finale a saldo dovrà essere trasmessa **entro e non oltre il 31 dicembre 2027**.

L'emissione della nota di addebito e il contestuale rimborso delle spese rendicontate sono subordinati alla verifica e al parere positivo da parte del Responsabile della Convenzione ISPRA sulla documentazione attestante l'attività svolta, sulla correttezza/completezza della nota riepilogativa di rendicontazione e sull'ammissibilità delle spese rendicontate.

L'erogazione dei rimborsi è subordinata altresì alla verifica della regolarità contributiva delle ARPA/APPA tramite DURC.

Le note di addebito dovranno essere emesse e trasmesse tramite fatturazione elettronica, utilizzando

il codice univoco ufficio ISPRA **UF3ANQ**.

L'imposta di bollo applicata sulle note di addebito resta a carico esclusivo delle ARPA/APPA, senza alcun riaddebito a ISPRA.

ART. 7

(Nomina dei Responsabili di Convenzione)

Al fine di garantire l'esatto adempimento delle obbligazioni e coordinare, anche al loro interno, le attività oggetto del presente Accordo, ciascuna Parte nomina un Responsabile dell'esecuzione della presente convenzione.

Le Parti, entro 15 giorni dalla stipula della presente convenzione, danno comunicazione via pec all'ISPRA dei nominativi dei Responsabili ai sensi del presente articolo.

ART. 8

(Durata e decorrenza della Convenzione)

La presente Convenzione entra in vigore dalla data di sottoscrizione di tutte le Parti e terminerà al conseguimento delle attività previste in Allegato Tecnico e comunque non oltre il 31 dicembre 2027.

La durata della Convenzione è fissata in corrispondenza a quella dell'Accordo ISPRA-MASE, garantendone la piena coincidenza temporale.

È escluso il rinnovo tacito. Le Parti si riservano di concordare la proroga dei termini in relazione a intervenute necessità di realizzazione delle attività oggetto di Convenzione.

ART. 9

(Obblighi delle Parti)

Le Parti si danno reciproca assicurazione che, nello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, saranno rispettate le normative vigenti in materia di salute, sicurezza sul lavoro e ambiente, nonché le disposizioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie, per il proprio personale impiegato.

Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa, prevista dalla normativa vigente, del proprio personale che, in virtù della presente Convenzione, sarà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione

delle attività oggetto del presente accordo.

ART. 10

(Trattamento dei dati personali)

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali strettamente necessari a dare esecuzione alla presente Convenzione ed esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali ad essa correlate, nel rispetto della normativa di cui al Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati - “GDPR”), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati e al D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), nonché in ottemperanza alle Regole deontologiche emanate dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in particolare, nell’ambito dei trattamenti effettuati per finalità statistiche o di ricerca scientifica, e alle Linee Guida generali promulgate dall'European Data Protection Board (EDPB).

ART. 11

(Proprietà dei risultati e pubblicazioni)

Fatti salvi gli obblighi di pubblicazione dei dati e delle informazioni ambientali derivanti dalla vigente legislazione in materia, i risultati e la documentazione derivanti dalla presente Convenzione sono di proprietà delle Parti che ne potranno disporre pienamente, fatti salvi i diritti morali dell’autore.

I risultati di cui sopra potranno essere comunicati a terzi, divulgati o costituire oggetto di pubblicazione previa comunicazione alle altre Parti.

Nelle eventuali pubblicazioni si dovrà esplicitamente far riferimento alla presente Convenzione.

ART. 12

(Recesso)

Le Parti possono recedere dalla presente Convenzione mediante comunicazione scritta da notificare con preavviso di almeno novanta giorni, mediante posta elettronica certificata (PEC), fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per le attività sino a quel momento.

ART. 13

(Spese ed oneri fiscali)

L'imposta di bollo è a carico delle singole Agenzie e non potrà in alcun modo essere addebitata a ISPRA.

ART. 14

(Domicilio)

Ai fini e per tutti gli effetti della presente Convenzione, le Parti eleggono il proprio domicilio presso la rispettiva sede legale indicata in premessa; l'ISPRA, in Roma, Via Vitaliano Brancati n. 48 e le ARPA/APPA presso le rispettive sedi legali indicate in epigrafe.

ART. 15

(Norme applicabili)

Per quanto non espressamente disposto nella presente Convenzione, troveranno applicazione le norme del Codice Civile.

ART. 16

(Foro competente)

Tutte le controversie che dovessero insorgere in merito alla formazione, conclusione ed esecuzione della presente Convenzione sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Tribunale Amministrativo Regionale competente.

ART 17

(Clausola di salvaguardia)

Per il territorio delle Province autonome di Trento e Bolzano il presente atto è applicato nel rispetto delle disposizioni dello statuto di autonomia speciale, delle relative norme di attuazione e della sentenza della Corte Costituzionale n. 212/2017.

Il presente atto è sottoscritto dalle Parti con firma digitale ai sensi del D.lgs n. 82/2005

Per ISPRA

Per ARTA Abruzzo

Per ARPAB

Per APPA Bolzano

Per ARPAC

Per ARPACAL

Per ARPAE

Per ARPA FVG

Per ARPA Lazio

Per ARPAL

Per ARPA Lombardia

Per ARPAM

Per ARPA Molise

Per ARPA Piemonte

Per ARPA Puglia

Per ARPAS

Per ARPA Sicilia

Per ARPAT

Per APPA Trento

Per ARPA Umbria

Per ARPA Valle d'Aosta

Per ARPAV



Allegato Tecnico

In coerenza con il Piano Operativo di Dettaglio (POD) ISPRA-MASE, di seguito sono riportate le linee di attività previste per la realizzazione delle attività di monitoraggio, studio e ricerca in materia di inquinamento da sostanze polifluoroalchiliche e perfluoroalchiliche (PFAS) di cui al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 234 del 7 agosto 2025:

- 01.SNPA Ricognizione con il Sistema SNPA dei metodi analitici, e di campionamento, disponibili per la determinazione dei PFAS nelle varie matrici ambientali*
- 02.SNPA Selezione di parametri e matrici da investigare nel Piano di monitoraggio SNPA.*
- 03.SNPA Definizione dei relativi metodi analitici da impiegare per il monitoraggio SNPA.*
- 04.SNPA Definizione della strategia e del piano di campionamento per il monitoraggio delle diverse matrici sul territorio nazionale, a complemento di quanto già in essere ai sensi delle vigenti normative.*
- 05.SNPA Stesura Piano Operativo di Dettaglio del SNPA*
- 06.SNPA Diffusione e disseminazione dei risultati e delle attività di ricerca*
- 07.SNPA Rafforzamento della competenza all'interno dei laboratori delle Agenzie.*
- 08.SNPA Pianificazione delle attività contenute nel POD*
- 09.SNPA Esecuzione campionamento, analisi ed elaborazione dati.*
- 10.SNPA Raccolta e sistematizzazione dei dati disponibili presso SNPA sulle diverse matrici ambientali*

In tabella 1 sono riportati gli opportuni indicatori, funzionali al monitoraggio dell'andamento delle linee di attività sopra individuate e i relativi risultati attesi, secondo i criteri esposti nell'Allegato D come previsto dagli articoli 9 e 12 della Convenzione Triennale ISPRA-MASE 2025–2027 n. 20 del 30 maggio 2025

Tabella 1 Indicatori e target delle Linee di Attività SNPA

LPA 2025-2027	ENTE		Linea Attività	Descrizione obiettivo	Indicatore di prodotto	Modalità di calcolo	Target prodotto	Indicatore di tempo	Target Tempo
2025.IX	ISPRA	ARPA	01.SNPA	Ricognizione con il Sistema SNPA dei metodi analitici, e di campionamento, disponibili per la determinazione dei PFAS nelle varie matrici ambientali	Rapporto tra contributi forniti e matrici richieste	Rapporto	100%	scadenza, entro il	31.03.26
2025.XIII	ISPRA	ARPA	02.SNPA	Selezione di parametri e matrici da investigare nel Piano di monitoraggio SNPA	Realizzazione elenco parametri da monitorare e matrici richieste (baseline= 5)	Rapporto	100%	scadenza, entro il	30.09.26
2025.XIII	ISPRA	ARPA	03.SNPA	Definizione dei relativi metodi analitici da impiegare per il monitoraggio SNPA	Produzione relazioni tecniche sui metodi analitici da impiegare nel monitoraggio e matrici richieste (baseline= 5)	Rapporto	100%	scadenza, entro il	30.09.26
2025.XIII	ISPRA	ARPA	04.SNPA	Definizione della strategia di campionamento per il monitoraggio delle diverse matrici sul territorio nazionale, a complemento di quanto già in essere ai sensi delle vigenti normative	Produzione Piano di campionamento	Boolean	Y	scadenza, entro il	30.09.26
2025.IX	ISPRA	ARPA	05.SNPA	Stesura Piano Operativo di Dettaglio	Produzione Piano Operativo di dettaglio	Boolean	Y	scadenza, entro il	30.09.26
2025.X	ISPRA	ARPA	06.SNPA	Diffusione e disseminazione dei risultati e delle attività di ricerca	Realizzazione evento divulgativo (baseline= 2)	Boolean	Y	scadenza, entro il	31.12.27
2025.IX		ARPA	07.SNPA	Rafforzamento della competenza all'interno dei laboratori delle Agenzie	Percentuale di parametri in accreditamento	Rapporto	75%	scadenza, entro il	31.12.27
2025.IX	ISPRA	ARPA	08.SNPA	Pianificazione delle attività contenute nel POD	Verifica della checklist delle attività tecniche: attività svolte su attività pianificate	Rapporto	100%	scadenza, entro il	30.09.26
2025.IX		ARPA	09.SNPA	Esecuzione campionamento, analisi ed elaborazione dati	Rapporti di analisi emessi rispetto al numero di campioni raccolti	Rapporto	100%	scadenza, entro il	31.12.27
2025.III	ISPRA	ARPA	10.SNPA	Raccolta e sistematizzazione dei dati disponibili presso SNPA sulle diverse matrici ambientali	Report con stati di avanzamento (baseline= 2)	Rapporto	100%	scadenza, entro il	31.12.27

Per la realizzazione delle linee di attività sopra elencate e disciplinate dalla Convenzione di cui questo Allegato Tecnico è parte integrante, ISPRA rimborserà alle ARPA-APPA fino ad un importo massimo di € **1.200.000,00** (unmilione duecentomila/00). I costi stimati per le linee di attività svolte dalle Agenzie regionali e delle province autonome per la Protezione dell'Ambiente, sono di seguito definiti.

Per lo svolgimento delle attività di cui ai punti da 1) a 10) è quantificato un costo complessivo di € 1.200.000,00. Le spese ammissibili che concorrono a determinare l'importo di tale attività sono le seguenti:

- Costo giornaliero per unità di personale stimato sul valore medio di retribuzione per un profilo di Tecnico delle Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente.
- spese per attività di campionamento da determinarsi in funzione del tipo di matrice che sarà selezionata e specificata nel Piano Operativo di Dettaglio.
- spese per analisi ed elaborazione dati da determinarsi in funzione del numero e della tipologia di analisi che sarà selezionata e specificata nel Piano Operativo di Dettaglio.
- spese per missioni da determinarsi in base alle esigenze per il raggiungimento dei target associati alle linee di attività
- costo servizi di supporto operativo, funzionali all'attuazione del POD
- spese per organizzazione di due eventi divulgativi il cui importo sarà determinato sulla base delle offerte economicamente più vantaggiose rispetto al prezzo di mercato.
- spese rate di ammortamento di materiale tecnico durevole, funzionale all'attuazione del POD
- spese per materiali di consumo (direttamente connessi alle attività del POD) determinate sulla base delle esigenze che sopraggiungeranno per il raggiungimento dei target.

PROPOSTA N. PDEL 31 del 02/03/2026

Centro di Responsabilità:

OGGETTO: Direzione Generale. Approvazione schema di Convenzione con Ispra e le Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente per la realizzazione di attività di monitoraggio, studio e ricerca in materia di inquinamento da sostanze polifluoroalchiliche e perfluoroalchiliche (PFAS).

PARERE CONTABILE

Il sottoscritto Bacchi Reggiani Giuseppe - Servizio Amministrazione Bilancio e Controllo economico esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpae per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia.

Data 02/03/2026

Bacchi Reggiani Giuseppe
